



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, ed in particolare l’articolo 2, recante “Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese”, il quale ha modificato i commi da 9 a 9-*octies* dell’articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

VISTO l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, il quale recita che “Il Comitato di cui al comma 9-*sexies* dell’articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato ai sensi del comma 1, una volta completata la procedura di nomina dei suoi componenti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sostituisce il Comitato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 febbraio 2015, n. 3245 e successive modificazioni.”;

VISTO l’articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successivamente ulteriormente modificato dall’articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, riportante, nei commi da 9 a 9-*octies*, la disciplina dell’attività di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato da parte dello Stato; ed in particolare, il comma 9-*sexies* che prevede che il funzionamento del Comitato sia disciplinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le amministrazioni componenti il Comitato;

VISTO il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 95, recante “Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all’esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine” e riportante i principi comuni per l’assicurazione dei crediti all’esportazione cui SACE S.p.A. deve attenersi nell’esercizio delle proprie attività e attribuzioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143, recante “Disposizioni in materia di commercio con l’estero, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), e dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

SENTITE le amministrazioni che compongono il Comitato;

DECRETA

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) “Comitato per il sostegno finanziario pubblico all’esportazione” (Il “Comitato”): il Comitato istituito ai sensi dell’articolo 6, comma 9-*sexies*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministero dell’economia e delle finanze, dal



Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero della difesa e dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

- b) "Concentrazione (rischio di)": l'ipotesi che si verifica allorché una operazione, anche in considerazione di precedenti operazioni poste in essere nei confronti delle medesime controparti, gruppi di controparti connesse o Paesi di destinazione, determina una esposizione rispetto al limite cumulato di assunzione di impegni superiore alle soglie definite nel RAF, determinando l'obbligo di preventiva autorizzazione da concedersi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, per il perfezionamento da parte di SACE S.p.A. di operazioni che comportano tale rischio, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione, di cui all'articolo 6, comma 9-*quinquies*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
- c) "Piano di attività": ai sensi dell'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, il piano che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-*ter*;
- d) "Sistema dei limiti di rischio (RAF, *Risk appetite framework*)": ai sensi dell'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, il sistema che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o Paesi di destinazione, le politiche di governo dei rischi nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

Art. 2

(Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione)

1. Il Comitato delibera, su proposta di SACE S.p.A., ai sensi del comma 9-*septies* dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, il piano annuale di attività di cui al comma 9-*bis* del medesimo articolo, nonché il sistema dei limiti di rischio (RAF).
2. Ferme restando le competenze di cui al comma 1, il Comitato esprime il parere di competenza da rilasciarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze avente ad oggetto l'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 9-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, rilasciata su istanza di SACE S.p.A., verificata la conformità dell'operazione deliberata da SACE S.p.A. e del relativo impegno assicurativo al piano di attività, al RAF e alla Convenzione, nonché il rispetto dei limiti indicati al comma 9-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.
3. Il Comitato esamina la documentazione e le informazioni relative all'andamento delle operazioni a cui si riferiscono gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del comma 9-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nonché ogni altra documentazione che reputi necessaria ai fini dello svolgimento delle sue funzioni.
4. Il Comitato esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte.



Art. 3

(Svolgimento dei lavori)

1. Il Comitato è convocato su iniziativa dei copresidenti dalla Segreteria con posta elettronica certificata, recante l'ordine del giorno della seduta.
2. Il Comitato è regolarmente costituito in riunione con la presenza della maggioranza dei componenti. Sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto congiunto espresso dai copresidenti, ove congiunto.
3. I copresidenti possono invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri enti o istituzioni, pubblici e privati secondo le materie all'ordine del giorno.
4. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato può avvalersi dell'ausilio delle amministrazioni componenti e può richiedere pareri all'IVASS su specifiche questioni ed operazioni. Con apposito Memorandum di collaborazione sottoscritto dai Copresidenti del Comitato e dal Presidente dell'IVASS saranno disciplinati l'ambito di intervento, le modalità e la tempistica del coinvolgimento dell'IVASS.
5. Il Comitato, in casi di comprovata urgenza e nelle ipotesi in cui non sia necessario acquisire ulteriori elementi informativi per l'assenza evidente di situazioni di criticità, può assumere decisioni e deliberare attraverso lo scambio di messaggi di posta elettronica certificata, previa concorde determinazione dei copresidenti. La proposta si intende approvata se la maggioranza dei componenti del Comitato esprime il consenso, tramite messaggio di posta elettronica certificata, entro il termine di volta in volta stabilito dai copresidenti, comunque non inferiore a cinque giorni lavorativi. La mancata risposta, tramite messaggio di posta elettronica certificata, entro il termine stabilito, equivale a voto favorevole. È fatta salva la facoltà di ciascuna amministrazione di chiedere, entro il termine di volta in volta stabilito dai copresidenti e comunque non inferiore a cinque giorni lavorativi, che la proposta sia sottoposta al Comitato stesso in sede di riunione collegiale.
6. Il resoconto dello svolgimento dei lavori del Comitato, ivi compresi quelli conclusi con procedura elettronica, è redatto a cura della Segreteria del Comitato, approvato dai componenti del Comitato e firmato dai copresidenti. Il resoconto, se redatto in forma digitale, è corredato della firma digitale dei copresidenti.
7. Ai componenti del Comitato, effettivi e supplenti, non è corrisposto alcun emolumento, indennità, o rimborso spese.

Art. 4

(Segreteria del Comitato)

1. Le funzioni di segreteria tecnica del Comitato sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, Direzione VI.
2. La Segreteria cura la ricezione e trasmette la documentazione inerente le attività di competenza del Comitato alle amministrazioni componenti il Comitato medesimo almeno cinque giorni lavorativi antecedenti il giorno delle riunioni.
3. La Segreteria svolge attività di analisi, coordinamento e sintesi sulle questioni all'ordine del giorno delle riunioni del Comitato, raccoglie ed esamina informazioni a supporto dei lavori.



Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche coinvolte provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vivente.

Roma, li

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

